SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 585-594-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 2002, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. **585** e **594**)

d'iniziativa dei senatori NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, ANGIUS e PASCARELLA (585); PALOMBO, SEMERARO, MINARDO, FIRRARELLO e ARCHIUTTI (594)

(V. Stampato Camera n. 2308)

modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 18 settembre 2002

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 settembre 2002

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
- 2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2002 in misura non inferiore a 4.906.340 euro.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a 72.300 euro.
- 4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
- 2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
- 3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
- 4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

- 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.978.640 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.978.640 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 528.640 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- **del Ministero della difesa, è determinato** ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a **4.462.000** euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a **12.000** euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 - 6. Identico.